

Il sentimento si è, che la mutazione da noi fatta non si dovea ne si potea fare; e aggiunge, che egli non si sotteresse al Decreto fatto dal Re vno Difin. Gentile in cui ci si concedeva il mutare i panni, perché non poté legittimare la sua coscienza. Avrei anche parlato a voce col P.-R. S. Faerano M.<sup>a</sup> da Bergamo l'anno scorso, come c'era mia lettera scritta da Genova l'area preventivo, ma come le significhi con altra mia scrittale se non mi inganno. Il Reg. gio di Modena, non poté conegnire un tal mio deposito perché al passar che feci da Milano ~~trovai~~ nell'agosto dell'anno scorso, trovai con mio dolore capitata qui la testina circolare in cui si dava il funebre avviso della dilu. morte: benché poi morte fatta da santo religioso coll'esempio in tutta la sua lunga infermità, di tutte le virtù che in tanti suoi volumi avea insegnato, come nell'antidetta circolare si diceva. Un tanto io vedo di ritornar quanta prima in Prova e baciante le mani, e prego la P.-R. di ricordarsi di me. S. Significhi nel mestre c'è piena sima e rispetto passo affermarmi.

### E pistol. 17.

Agitazione di Padri per la mutazione fatta. Si sentano c'è leggere la Bolla di Giov. XXII. che da uno si conosca Catanyano 16. agosto 1753. d'Andrea Maffei a dr. Segnello d'Avogaria dello Spirito: sia sempre colla P.-R. Bisogna che Padre

Cariissimo che la dimora in Reggio della P.S. R. fosse opera tutta di Dio; bisognando forse a mettere spalle in bilico maggiormente la sua gloria entro; e fuori la religione a saggia dunque la P.S.R. che già li M. P. R. si sono perseguiti in Capitolo, che non si poteva tirare avanti la composizione del piano gentile, e andavano pergiando le maniere come potessero coesistere, senza dismettere i pacini gentili, le loro coscienze. Quando ecco cadde in pergiro al M. R. N. di vedere co' propri occhi, e di leggere le Bullae pontificie; e dopo d'averi letto quanto dice Clem. V. pergiò di leggere la bulla di Giov. XXII. nel tomo 6. del nostro Brullario a carte 93. e considerando somaticamente, che allora un Concilio ha il suo vigore, quando o v'interviene il Papa, o altro di suo permesso, così ha pergiato esser succeduto a quei Padri nel Capitolo in cui si decise la mortuojon delle lame nella nostra Prova: cioè che decretarono essi la mortuojon subiecta non auctoritate propria, ma di Papa Giovanni XXII. che da loro tutta la faculta di fare, e disfare come vogliono così nel vedute come in ogn'altra cosa nell'ordine, cioè in Prova. E pure Madre carissima non si badò che detta bulla fu dal medesimo Giovanni rivocata; ed ancorche esistesse non ha riegre. Per ciò ne ho fatto uno scritto e co' questi ordinante l'ho mandato a cedello M. R. P. N. pregandolo per l'amor di Dio che si benignasse secondare l'inten-

giore del S. Padre, ed ho scritto medesimo per far leggere la D.S.R.  
e pregare ancora Detto M.-R. V. di pentirsi quanto ha con-  
ceduto per opera del Signore ed a Cipriani dell' inferno, che vorreb-  
be dare alla Prova di Reggio l' ultimo, e finale miracolo; riem-  
pendo di respecti rimani chi dovea gridare il primo che s' osse-  
rasse la regola ad literas, et sine glossa. Io vedo che Dio feli-  
cita cod. M.-R. a segno evidente che lo vuole galateo per pro-  
mouere maggiori la sua gloria.

Mi disse il M.-R. V. M. che li Padri ancorche fuysero capaciati che  
vi sia scrupolo hanno stabilito di scrivere al Papa per disperga-  
re molto che dismettere i panni gentili, e ciò per non apparire jo-  
carelli al mondo. Ed anche per questo prego la P. S. R. di farre  
parola co' cod. M.-R. a perjuro che a chi favorisce la detta dis-  
perga? non alla regola per eyer privilegio vilaysativo, non alle  
coscienze, perche possiamo osservare la regola strenuamente, e non  
dobbiamo allargarsi con conto, e mille sollecitudini in procurar li-  
mosine, in cercare per rendere t' congiurando i Religiosi fuori del  
Chiostro buona parte del tempo, quando che se si rimettano i panni  
rustici si può attendere al coro e fare ogni officio con ordine non  
pagando più i Giuretti come pagano, habendo la Lana che da S.  
Maestà, e quella che sia <sup>ha</sup> per borsista in Prova come dicono li Matri  
de' Lanificij. E per non apparire joacelli si potrebboro fare tre o  
quattro pezzi di panno rustico, e di esso s'incominciarebbono a

209.

vestire li fratelli, ed altri di noi sacerdoti, che si vogliono, e così  
senza motivo del secolo che s'accorgesse, parebbeji soddisfare all'uno  
e all'altro - E li Padri M. P.P. si vestirebbero all'ultimo, lo che  
avverrebbe dopo dieci, o quindici anni. Se poi ~~noi~~ giudicheran-  
no altrimenti facciano come vogliono. preghiamo noi Dio che l'il-  
luminis nel mentre co' suoi profonda riverenza veda co' b. d. p. s. m.

### Epistola 146.

si risponde alla confitazione che uno fece della Bolla  
di Giovanni XXII. E si dimostra esser in tutto vigore;  
e niente opporsi alle determinazioni di Clem. V.

Prezzo 7. Xbre 1757. Al P. Fr. S. Gualdo  
Non ho potuto prima rispondere alla domanda della V.S.P. per-  
che giunge in tempo in cui eravamo qui occupati ne' spirituali eser-  
cizi. Adesso che si sono già terminati rispondo niente essermi tan-  
to a cuore quanto che riconosca in Trova la perfetta osservanza  
delle nostre Santissime leggi, e per promoverla non risparmierei ne'  
affatiche ne' disaggi; e circa le nostre vedi framerai con sommo  
ardore tutta la rozzezza e vilù per esser conformi qualcanto è possi-  
bile al S. Padre, ed osservare egualmente le de' ci preservono i no-  
stri statuti. Tutta volta allo scritto già mandato dalla V.S.P. cir-  
ca la bolla di Giovanni XXII. con sua buona pace, non pare che  
le ragioni da lei addotte per iservarla dal suo vigore non siano  
troppo assidenti.

Dice V. P. R. che l'abbesse Giovanni revocato prima di morire quanto decretato aveva contro il cap. Exiit, et Cxii. Ma come ciò può dirsi se detta bolla è stata autenticata in corpore juris, ne per quanto io so si legge alcuna autentica revocatoria? Non deve mai la legge certa. Stimarsi abrogata, se l'abrogazione non è certa ugualmente. Dunque se la esistenza di detta bolla è autentica, la revocatoria non autentica: non per la bolla per questo perdere il suo vigore. Forse chi dice aver revocato Giovanni la bolla, voleva dire dell'opinione dal medesimo sostenuta circa la visione beatifica delle anime dopo morte, che dovevse differirsi sino al giorno del giudizio: qual opinione vicina a morte fu da lui vietata confessando la contraria sentenza per vera come s'ha preso il Rainaldo all'ann. 1334. n. 37. O pure parlerà della bolla circa il Duminio delle cose nostre, revocata da papa Giovanni.

Ma V. P. R. da per concezio non esser' revocata tal bolla: e con tutto ciò sostiene non esser noi tenuti ad osservarla per molte ragioni, quali da me si riducono alle seguenti:

La prima perché emanata 199. anni prima della nostra riforma.

La seconda perché derogata da Clemente VII. e Urbano VIII nell'atto stesso che quelli ci separò dagli Osservanti; e quelli ci dichiaro figli di S. francesco.

La terza perché dalle nostre Costituzioni non accettata, anzi vietata nell'atto stesso in cui s'accettarono le balle Exiit, et Cxii.

La quarta perché contro quella vi è la precezioне non essendosi per più secoli di essa sentita la nostra Religione.

La quinta perché manca a detta bolla di Giovanni il ratio excommunicatur

Queste ragioni io dissi non mi paiono concludenti come si vede dalle seguenti risposte.

Alla prima dico che la legge per quanti secoli prima fuse stata emanata obbliga sempre. Non abbiamo noi tante leggi canoniche e civili che obblighino i Cristiani d'oggi, ancorché quelle leggi d'antichità vantino più di mille anni?

Alla 2. si ritiene che l'essere noi separati dagli Osservanti e dichiarati figli di S. Francesco Terroghi privato la bolla di Giovanni. Queste son cose disparate; è scongiurato; poiché Giovanni comanda solo che i sudditi nel vestire ubbidiscano a' suoi Prelati, e che tornino all'Ordine i gelanti frugagli chi. Il ritorno all'Ordine riguarda quei Agostiniani che sotto specie di zelo fomentavano scismi. Ma non per questo proibisce per sempre potersi fare riforme nell'Ordine Minoritano, qualora fuse necessario per la perfetta osservanza; e s'avesse la necessaria licenza della sede Apostolica: come infatti successe nella nascita della nostra Religione. La ubbidienza poi ai Prelati legittimi intorno al vestire non fu mai controversa dall'Ordine nostro, ne da Pontefice alcuno condannata. Comunque dunque la separazione nostra dagli Osservanti resta intatta e libibata la bolla di Giovanni, ne derogata in modo alcuno neanche indirettamente. Non opponendosi in conto alcuno alla 2<sup>a</sup> Riforma.

Alla 3. tutto si ritiene - Le Costituzioni rifiutano le balle vilaysatrici della regola. La bolla di Giovanni non dispone, non riloya, ma dichiara solo la regola: dunque è ammessa egualmente dalle Costituzioni in quella clausola generale in cui proteggono

D'accettare le Sposizioni de' Pontefici.

Alla 4. Si riege tal prescrizione. La nostra Religione non ha mai operato contro la Bolla di Giovanni. L'aver ordinato che i Frati si servano de' panni propri, questo non è rigettare la Bolla, è anpi accettarla; poiché la Bolla non comanda proprie vesti, ma sol comeche n' superiori. Determinare su la volta di qse cosa che fece ancora Clemente V nel c. Eximi. Gio pannus. e quiscono le Costituzioni; perché determinano come superiori la volta de' nostri panni. Però non costandoci che in questo avevoro le Costituzioni determinato quella volta come necessaria ex vi precepti, ne siegue che i legittimi successori, esento il caso dubio possano dilatare, anche il grado di volta della volta prefisso dalle Costituzioni; e stabilire una volta meno rossa, ma che però non ci renda traghettori della regola: come infatti non mai ci rende finché l'ecceso non sia certamente contro la Regola.

All'ultima rispondo che le Bolle domatiche non han bisogno di exequatur conferendo al solo Pontefice de jure diviso determinare rei fidei et morali. Or la Bolla di Giovanni è domatica, perché spiega rei moral, ciò è quando si pechi o non si pechi da' frati nobilitarsi. Secondo: Ne anche le Bolle di Nicolo III. e Clem. V. han no regio exequatur, e chi dirà per questo che quelle non vigent? Tono credendo i fratelli minori obbligati con modo speciale alla s. Sede sono in coscienza tenuti ubbidirla; ancorche i suoi decreti non abbiano vp sul reale exequatur, ciò s'intende qualora volesse il Pontefice esser ubbidito ad ogni costo etia senza regio exequatur.

come prova il P. Bernardo da Bologna nella questione che fa  
della nostra Regola.

Questo a me pare intorno la Bolla di Giovanni. E per avventura  
avrò nella peggiore risposta prego qualche gran chio, perché la de-  
rei come svolto all'impiedi, non avendo avuto tempo di studiar  
m... Ma questo basta a potermi correggere, e ritrattare senza taccia  
se mai in qualche cosa mi conoscysi dal aver fallito. Conchido  
adunque, che il rifiuso prego dalla P.S.R. di mettere in dubbio la  
Bolla Pontificia, e muoce più tosto alla causa, e non è troppo lo-  
deroso. Meglio si farebbe a mio giudicio conciliare detta Bolla  
col cap. ex iiii; e credo che non solo è possibile, ma per or anche  
farsi con tutta verità; mentre l'istesso Giovanni riferisce  
nella sua Bolla le parole di Clemente; ne le rivoca; ma le  
riconosce come alla sua decisione niente opposte, e in tutto  
concordi. Anzi par che non facci altro che di commentare, e  
spiegare le parole di Clemente. Tanto m'occorre in risposta  
della sua thematina, preverendole che quanto finora ho lavorava-  
tosto sare solo alla Bolla di Giovanni se negato o no; non  
avendo avuto di nulla di ecco altre controversie. E mi fa  
comando alle sue S. Opere.

### Epist. 19.

si discorri da uno su la Bolla di Giovanni XXII.

Carrara 21. Xbre 1757. Il P. Ansaldo a Fr. Sigismondo

La risposta della P.S.R. intorno all'esistenza della Bolla di P.

Giovanni XXII. ed altre circostanze da me apprezzate tuttora  
a dovere, ed dove non ho che rispondere, se si parla obiectiva, non  
subjectiva; e se v. p. parla di legge positiva non negativa. E  
vero che d.<sup>ta</sup> Bolla sia obbligatoria in quanto che s'atteneva  
in corpore iuris, non però considerans longioriterandis, le  
circostanze de' luoghi, e tempi non va così ma ruedo al con-  
trario. Poiché una legge positiva emanata in un luogo ob-  
bliga, in un altro non obbliga, in un tempo obbliga, in un  
altro no, è questo in due modi, primo per il fine del Legis-  
latore, qual cesante cosa la legge, secondo per la preven-  
zione inter prevenez sino alle dieci anni, inter absentez sino  
a 40 anni parlando. Di legge ecclesiastica positiva. Onde per  
lasciar le molte leggi cesante che potrei addurre registrare in  
corpore iuris, abbiamo li saggi canoni che con tutto rigore  
ad ogni peccato prevenzono la penitenza di quadraginta in-  
tere in pane ed acqua, e adezzo si sono dell'incerto miti-  
gare, rismettendosi la chiesa alla prudenza de' Confessori  
et tamen sunt in corpore iuris. E parlando in particola-  
re della Bolla di Papa Giov. XXII. sono a dire oltre a  
quanto ho detto, che bisogna riflettere al tempo in cui fu  
emanata detta Bolla. Il tempo, dico, è stato quando tutto  
l'Ordine era scosso: onde per riunirlo, e metterlo in per-  
fetto concordo intorno al vestire povero e nile, emanò la der-  
ta Bolla comunitaria cō precezio, e comunicaz. Tanto che  
se non vi fosse stato alcun discordie tale Bolla non si sareb-

be emanata: e così nelle Province sarebbe rimasta inabile  
la detta congiurudine, e condizione della patria, quale tiene  
ragione di come di precedere negativo che obbliga sempre et ad  
sempre atteso il precesto della Regola che i frati si vestano di  
vestimenti vili: quale istit' non s'ha da intendere obbedire  
ma subiective, secondo si pratica ne' luoghi ore sono edifi-  
cati i Conventi come già si spiega in Capitolo alla M. N. B. f.  
rispore. Adulque se cysanis fine cysas lex; vale anche a  
dire per nos Cappuccini, che essendo hic et iuncte in osservanza  
perfetta della Regola, come erano quei Padri antichi prima  
che fosse emanata la D. a. bolla di Papa Giovanni. Bregna  
dire, che non ci obbliga ad altro se non se alla congiurudine  
e condizion della Patria presentata da Clem. VI e specialmen-  
te nella nostra Prova ove non vi sono altre lane rustiche,  
restando la medesima bolla subiective per nos Cappuccini  
come se non fosse emanata; quandoque registrata in cor-  
pone juris obbedire come li sacri canoni, obligatoria in quel  
tempo in cui fu emanata = Ch' è quanto vorrebbe dire la  
P. S. R. in risposta della mia, cioè che sia meglio conciliar  
della bolla col capitolo exiis, mentre l'idejo Giovanni ri-  
ferisce nella sua le parole di Clemente, ne le invoca. Se  
dunque la P. S. R. così l'intende, che bisogna in aventica  
del vero investigare più ragioni? facci sì. Riveda uno  
scritto come le spiegherà il Signore ed il S. Padre che sensi-  
rà per disimpegno di Dio; per consolare il Demone per in-

Dennità della Prova per la sicurezza di noi tutti, e per la  
disbogliamento delle care Sante, per il diconi adempimento da  
che sono il più miserradile impieghei, entro il mio debole del  
mio spirito come fanno tuoi gli altri a differenza di pochi  
stimi amici della polizia, e morbidezza che con pretechi iugisti  
li che dirà il mondo: e no' pensando che dirà Dio nella val  
le di obesafas ed in punto di morte quando no' si potrà re  
fuggire, re scuare, vanno tali seminando pigrarie. Ed io  
ne ho visto il miracolo in Capitolo, perché quando mi credev  
che tutti s'aregnero a rivoltarre contro me, senza dir parola  
di lamentevo dicevano: La Provincia volle che ci vestissimo di  
panni fini, in appresso vuole che ci vestiremo di panni rudi:  
ci fa cosa come vuole, che noi volontieri ci vestiremo. Anzi  
molte che prima erano appagionati l'ho inteso dire, ben  
volentieri ci vestiremo. Volese Dio che si inneghessero i fini. E  
per ciò segnando la dismissione nulla succede di male.  
La rimetto al suo jēb, nel mentre mi offro. Le invio certi  
scritti che potranno bisognare.

### Epistola 20.

Si approvare per leita la mutazione dei panni  
eundo i gentili anche vili in questi paesi

Diecjo 17. Settembre 1756. Al R. Arquedico Dr. Gualdo.  
Ho letto quanto nel due spieghi s'è compiaciono comunicarmi la

S. S. P. ma nel leggerlo mi è venuta in mente una ragione, che  
 a me sembra valere a giustificare. La S. S. P. dice non poter noi  
 v'elidire a' Superiori nella mutazione de' panni, perché contro la  
 regola manifestamente; ed è manifestamente contro la regola per  
 le dichiarano i Pontefici esser tenuti i Frati minori a vestirsi se  
 condo la conueniētate, e condicione della Patria. Or in quest'ultimo  
 egista l'equivooco. Alcuno è vestirsi secondo la conueniētate, e con  
 dijon della Patria, e altro è vestirsi di quel panno che secondo la  
 conueniētate, e condicione della patria possa stimarsi vile. Noi non  
 siam tenuti al primo, ma solamente al secondo, conforme lo dice l'  
 istesso Clem. V. Utilizans autem vestim... illas intelligi debere dicimus  
 que secundus conueniētate vel condicione patris debet quantu[m]  
 ad colorem panni, et preiu[m] vestitay merito reputari. Quindi è che  
 non obstante qualunque costume, o condicione de' pagi conservata,  
 possiam mutar vestito, senza trasgredire la regola, purché nelle  
 vesti si conservi la virtù. E la ragion si è, che non siamo tenuti a  
 vestirci secondo la conueniētate, o condicione della Patria, come s'  
 è detto, ma solamente a vestirci di quei panni, che secondo la  
 conueniētate, o condicione della patria, o sia secondo l'uso, o l'in-  
 dole del paese possono meritamente stimarsi vili. In qui pare  
 evidente il discorso per esser chiaro il testo di Clemente. La  
 convegnenza per tanto anche a me pare chiara. Ma prima d'  
 esporla ricavo dal testo del Pontefice, che la virtù a noi conser-  
 vata non è la superfatica, la somma, l'estrema, o con qualche  
 altro vocabolo si veggia: è anzi soltanto una virtù positiva

369  
Senz'altro aggiunto. Basta dunque, che nelle nostre vesti vi sia la viltà da dovero, per esser lesta secondo Clemente V. La mazzzone.

Ora questa viltà in che mani conosce? in due cose, dice l'idego Pontefice, nel colore, e nel prezzo del panno. Se dunque i panni gentili e nel colore, e nel prezzo ritengono da dovero la viltà non mi concede la S. S. R. che ci siano leciti? Vediamo intanto se la ritengono.

I panni gentili hanno un color ~~morbido~~, e naturale - qual viltà e semplicità maggior di questa? Ritengono dunque quanto al colore la viltà. Ma in quanto al realore ed al prezzo la ritengono? Pare anche di sì. Quanto mai egli costa il vestiario moderno d'un Cappuccino? A me sembra che co' sei o sette scudi di speza più vestirsi o far di noi di panni gentili. E sette scudi non sono un prezzo grosso per vestir di panno un Religioso? Che sia un prezzo grosso, e vile, lo mostra la congiurudine, e condizione della Patria; poiché ne' nostri paesi, esorse in tutti i luoghi e terre della Prova a vestirsi un uomo interam. Di panno non mai gli basterà il prezzo di sette scudi; e se gli basterà sarà forse la cagione, che non si vede di panno, ma di tela, o capicciola; o arròccio. O grure che non si vede interamente di panno come noi, ma si farà di panno, qualche solo gruppone. Se va così: dunque i panni gentili ritengono ancora la viltà in quanto al prezzo. E per ciò secondo Clemente par de possimo lecitamente ritenerti.

Pirin qui

Sirà qui forse V.P.-R. che vedendoci di lana ruchica minore era  
la spesa : e perciò comparati i panni gentili c'echi sono pre-  
zosi... Ma io rispondo che noi non siamo obbligati al vissimo  
o al più vile ; Ma solamente al vile. Non dice la regola né il Pon-  
tefice : Summa vilitas, major vilitas, maxima, notabilis, possi-  
bilis vilitas : dice schicco et nudo : quare ad colori panni  
et prius vilitas merito reputari. Bastadunque che i panni  
gentili vili siano nel colore, e nel prezzo ; e se bene non siano  
ne vissimi, ne più vili, il prezzo della regola sarà sempre  
salvo. Se dunque i panni gentili hanno tal viltà, non vi è  
ragione che debba condannarsi per trasgrediri della regola se  
noi l'uyeremo ; e perciò la mutazione de' panni non c'è ille-  
cita. Questa è la conseguenza che se ne deduce : quale per  
meglio apparire mettiamo l'arresto in forma.

I panni vili nel colore e nel prezzo sono leciti a frati Min-  
norii. I panni gentili sono vili nel colore, e nel prezzo.  
Dunque sono leciti a frati minori. La maggiore è certa per-  
che cypressata dalla regola stessa, e dalla Clementina. Si prouo-  
va la Minore.

Quelli son panni vili nel colore, e nel prezzo che ritengono un  
color semplice, e naturale ; e se vuole ancora che ritengano un  
color morto, e oscuro ; non già Brillante, ed allegro. E in  
quanto al prezzo quelli son panni vili per cui vestirci po-  
co si spende : o pure, che vagliono tanto in circa quanto

sogliono spendere le genti bayse per vestirsi di panno in questi paesi. Or così sono i panni gentili. Hanno un color naturale e morto, e insieme poco costano; gracie più dovrebbe spendere qualche persona in questi paesi a farsi interamente vestir di panno: dunque si conclude che i panni gentili siano vili. E se la conseguenza si mette in dubbio, anche in tal caso è l'etica la mutazione, perché ne' dubbi s'ha da ubbidire. Tanto più che la vita non consiste in indissolubili.

Rimane una difficoltà, ed è che se bene si salvi la regola, si tragediscono però le Costituzioni, quali comandano di vestir de' panni vili, rotti, e disprezzati panni che comodamente aver possiamo nella fruza. A questo rispondono alcuni negando l'anteriorità, perché i panni gentili sono i più vili che gli aver possiamo. Farrà questo uno sproposito, mentrevi sono gli arbacci più vili ancora de' panni gentili. Ma si risponde, che gli arbacci non sono panni, né vengono sotto nome di panno, e doverdosi fare la comparazione, questa non si fa mai, c' cose d'altro genere. Si compara il Predicatore co' Predicatore per vedersi chi è più eloquente, non già Predicatore con Arista. Così per vedersi la vita del panno si ha da confrontare panno con panno, non già panno con tela, o panno con arbaccio. Volendo dunque le Costituzioni, e i concetti che ci vediamo di panni non già d'arbacci, per vedere la vita de' panni, s'hanno i gentili da comparare con

altri panni. Or comparati i panni gentili cogli altri panni  
 si vede che occupano quasi l'infimo luogo tra le specie tutte  
 dei panni; e in quanto al colore, e in quanto al prezzo.  
 Frunque sono i più vilii di tutti, e vedenduci di essi, Le co-  
 stituzioni ancora sono in salvo. Giò si conferma coll'uso delle  
 altre prove; poiché in tutte le Storie vi sono Tabani di Ma-  
 vinari, ed arbacei, e fratanto yano tutte panni gentili, e  
 nel tempo stesso panni più vilii / se non vogliamo condannar-  
 e tutte per trayreditrici delle Costituzioni / la ragione s'è  
 che i panni gentili che yano sono i più vilii rispetto alle al-  
 tre specie di panni, quantunque rispetto agli arbacei che non  
 sono panni, non siano più vilii.

Questa risposta però par che abbi dello spirito, e per ciò io  
 la riferisco, ma non l'adozzo. La riferisco perché corre enor-  
 mesi ogni pietra ajuta la fabbrica: no'l'adozzo poi perchè non  
 tutto quello che splende egli è oro: ne ogni argomento ci vuole che  
 verissimile egli è vero. Quindi rispondo alla proposta difficoltà  
 che le costituzioni obbligandoci ad una maxima vilia scrobblan-  
 gano ad una cosa più audacia, e più perfetta di quanto crebbi-  
 ga la regola: onde la regola ci precrive vestimenti vilii, le co-  
 stituzioni ce li precrivono vilissimi. E se bene io vorrei arden-  
 temente, che fuisse da noi le Costituzioni ejacram- osservate  
 però non obbligandoci a peccato, è assai meglio ubbidire a  
 superiori che ci comandano la trascuratezza, e l'uso de' panni

gentili, che ed grave perniciosa pere esserle ricalciare.  
 E tanto più che intorno al vestirsi essi soli devono avere la  
 cura come comanda la regola. E circa la via del vestire al  
 disotto giudizio dobbiamo attenerci come ci comandano tutti i Pon-  
 tifici. Che se noi risuonneremo chisa? sì dico. Padre mi proverai per  
 indiscreto il nostro gelo, e la nostra risoluzione per restar dentro,  
 e passeremo pericolo di precipitare in qualche abominevole scisma  
 ne sappiamo se avremo virtù e spirto per resistere alle perse-  
 cuzioni, giacché Dio non assiste a chi per pregevolezza, o di  
 propria volontà va per incoronare la persecuzione, e non appet-  
 ta più niente che gli venga da sé.

Confermo questo mio sentimento di dover ubbidire nelle circostanze  
 presenti co' quello del R. R. P. Gaetano M. da Bergamo autore  
 celeberrimo per le tante opere che mandò alla Cuce. A questo  
 Padre son sceso sin da 12. luglio 1751. quando si travagliava  
 per la manutegnere de' panni, domandandogli il suo parere: ed  
 egli rispose a Circa il primo giugno per gli abiti; avendo dichia-  
 rato il 6. III. Clem. V. e Giou. XXI. che il giudizio pra-  
 tico della qualità, e via del panno, s'appartiene a Superiori  
 Maggiori incaricate sopra di ciò le Conscienze, e dovendosi te-  
 nere in questo l'uniformità, come dicon le Costituzioni, a me  
 pare che debbano s'elargire ubbidire, essendo sicura nella ubbi-  
 dienza la libra coscienza. E per quante ragioni essi adducono  
 non bastano a rendere l'autorità pre l'impegno ne il gelo, che  
 pro deve rorare in uno scandalo, e abominabile scisma

come s' hanno altre infinite esperienze. Non è questo yel secondi scientia. E perchè a tal risposta non mi piacerei, regli-  
ani ultra l'etica informandole meglio dello stato della questione  
ma egli rispose sull'istesso tenore in data dì 31. 86 re 1751. di-  
cendo: Circa il Lancifijo le ragioni addotte da gelanti c' prin-  
cipj riguardati certi possono esser bastevoli a suuizare un vi-  
superiore scisma, ma non per appagare i sancj, e rimover-  
li dall'ubbidienza. Li principj certi cysano di esser certi per  
alcune circostanze occorrenti, delle quali il giudicio è riserva-  
to a Superiori ne' saggi Canoni. Ed i Superiori non son tenuti  
a dire il perchè delle loro ordinazioni. Ma stimarsi in sicuro  
chi ubbidisce, non chi recalca i precepti di yel.

Di più poyando da In Bologna nell' 86 re 1754. mi informa  
anche dal P. Bernardo In Bologna se licitamente poteva ritor-  
nare in Prova e usare quivi i passi gentili; ed egli rispondent  
che aveva riconosciuta la fatta intemperie come illecita, mi dis-  
se però che non era si chiaro illecita, che poteva peccato l'  
ubbidire: e che perciò no' m' era proibito il far ritorno.  
Tutto questo ho voluto significare allo P. S. R. forse possiamo  
quiccarci. benchè poi lo sorreggono alla censura de' d. Bern.  
e d'ogn' altro, non volendo per quanto ho detto esser rigori-  
sabile ne' agli Uomini ne' a Dio. Mi raccomandi al Signore  
specialm. ne' S. Sacraffij, e mi resto.

### Epist. 21

Si riprende l'Avare perchè si sfoga approvare per

lecita la mutazione  
Casayaro 2 feby. 1758. Il P. Ampelio a Fr. Egnalde.

Quanto scrive la V.S.R. a me in questa ultima lettera alli 13 di Gennaro, il tutto detta a terra il P. Bernardo da Bologna con una lettera in data li 6. Luglio 1757. dice che gliene acciun-  
do copia per vedere che non si parla in concavo luog. Padre  
Carissimo se ci volessero porre a discosfare anche la S. Fede con  
argomenti, e conseguenze: al certo che nulla si proverebbe con  
evidenza avendo solo infallibile la certitudine. E però della  
medesima S. fede si sentu deficit, sola fiducia sufficit. Voglio  
dire V.P.R. forma argomenti, e cava conseguenze per per-  
suadere a me che io mi uniformassi, quando che lo già  
mi sono uniformato sin dal principio, ancorche fosse contro  
la regola &c. in aver fatto le mi protese così in Roma come  
in Prova: e tali protese a me bastano per non incorrere nel  
la irraggiessione sudesta; essendo vero che alli Superiori fu  
data la facoltà di vestire h. frati, e cosi intorno alla veste  
in quanto al colore, come in quanto al prezzo del panno, in  
edificazione non in destruzione: utilla agere et invita profer-  
mittere. Sicché posdomani viene un altro Novitio, e raccolto  
un buon numero di Capicoltanti aderenti al suo genio fa un'  
altra supplica, che sia più a proposito la frondina negra, che  
portano i Padri Conventuali, che il panno che attualmente usia-  
mo di più minor prezzo: adulgere si facci la mutazione spie-  
cando a lor capriccio la regola e le dichiarazioni de' Superiori

tefici , giacchè le Costituzioni non obbligano a cosa veruna . E  
 pure non sa la V.S.R. che il Disprezzo loro è grave peccato?  
 e ne si possono dispergere , o mutare senza licenza del Papa essen-  
 do confirmate . Che però il Disprezzo non è solamente il dire di  
 non voler osservare le costituzioni non facendone conto di esse  
 fin dalla Padre carissimo , che chi se traygredisce fosse corape-  
 rile della traygessione , ed invece diemandarsi prosequisse la  
 traygessione medesima : come facciamo noi colla mutazione dell'  
 abito senza riunia dispensa , invece di ritornare al panno antico  
 rustico , come già prescrivono le medesime Costituzioni si  
 prosegue in Trova . In traygessione delle medesime coll'uso del  
 panno gentile : come più questo giustificare la V.S.R? Io no' l'  
 so . Non parlo del danaro che si spende in foglia , che oltre  
 quello di S.M. Dio guarda , vi vogliono seicento sessanta  
 scudi ogni anno , oltre le spese in mantenere i Lanifissi quan-  
 doche poco , o nulla si spendeva mendola per limosina . E  
 se no si ricomparebbe ad primitu mi dice questo fr. Seraphino  
 da Tarrerna Maestro , che nulla si spenderebbe . Bastandoci la  
 limosina che dona S. Maesta : e quella lana rustica , che si ha in  
 Trova da' Benofattori . Io penavo che V.S.R. avesse impugnato  
 la spada per difendere la Piccola Le Costituzioni , e le dichiarazio-  
 ni de' sommi Pontefici , non che non si vedesse ingenerire , come ne  
 argomento dal volentri disingannare , che lo abbia errato in  
 opporsi alla decisione ? quandoche tal decisione non vi si